**GRUPPO DI AZIONE LOCALE**
**SUD-EST BARESE S.c.a r.l.**

| | | |
|---|---|---|
| **PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP) PER LA PUGLIA 2023-2027** | | |
| **COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE PUGLIA** | | |
| **PSP/CSR 2023-2027 REGIONE PUGLIA** | | **REG. UE 2021/2115 - Art.77**<br>**C(2022) 8645 DEL 02/12/2022**<br>**D.G.R. N. 1788 DEL 05/12/2022** |
| **STRATEGIA SVILUPPO LOCALE** | | **IL SUD EST BARESE: SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI, POLITICHE DI DISTRETTO E SOSTEGNO ALLE FILIERE**<br>**(approvata con DdS 28/11/2023 n. 950)** |
| **Codice e descrizione intervento** | **SRG06** | LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale |
| **Sotto-intervento** | **A** | Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale |
| **Azione ordinaria** | **SRE04** | Start up non agricole<br>Regolamento (UE) 2021/2115 Art. 75 |
| **Azione ordinaria** | **SRD14** | Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali<br>Regolamento (UE) 2021/2115 Art. 73 |

# FAQ

## Risposte ai più frequenti quesiti inerenti l'Avviso

FAQ aggiornate alla data del 30/10/2026.

1. **(D) In caso di assegnazione delle agevolazioni ci si può costituire sia come partita iva individuale che come srls o srl, non è necessario essere una startup innovativa, corretto?**

   (R) Sì. L'Avviso non limita la forma giuridica: possono presentare domanda microimprese e piccole imprese non agricole, persone fisiche e aggregazioni (CR01), e la scheda di domanda prevede tra le forme adottabili impresa individuale, società di persone, cooperativa e società a responsabilità limitata. Non è richiesto lo status di start-up innovativa.

2. **(D.) Siamo una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, dotata di personalità giuridica e capitale sociale interamente versato. Il nostro statuto prevede espressamente la finalità non lucrativa, pur operando nella forma di società di capitali. Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE una SSDrl può essere considerata impresa? Chiediamo quindi se una SSDrl può essere riconosciuta come beneficiario ammissibile nel vostro avviso e se la nostra forma giuridica comporta eventuali limitazioni.**

   (R) Sì, in linea di principio. Per il requisito CR01 l'Avviso richiama la definizione di microimpresa e piccola impresa della Raccomandazione 2003/361/CE, secondo cui è impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dalla forma giuridica e dalle finalità statutarie. L'assenza di scopo di lucro non esclude quindi di per sé la società, purché offra beni o servizi sul mercato.
   Tuttavia, l'Avviso finanzia solo l'avvio di nuove imprese, non l'ampliamento o la diversificazione di attività esistenti (par. 2). Una società già operante non è pertanto ammissibile. Lo è solo se, alla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP (13/08/2026):
   - l'effettivo insediamento non era già avvenuto, cioè la società non era iscritta al Registro imprese con partita IVA aperta con codice ATECO coerente
   - nessun socio risultava titolare di partita IVA o socio lavoratore di impresa
   - nessun socio era stato titolare o socio lavoratore di impresa nella stessa divisione ATECO nei 12 mesi precedenti

3. **(D) Vi contatto per chiedervi gentilmente di sbloccarmi un dubbio sulla partecipazione al bando come persona fisica. Io vorrei partecipare per avviare un'attività artigianale innovativa e candidarmi come persona fisica assieme al mio socio, con cui costituire la società in seguito alla eventuale approvazione. Io sono già amministratore non lavoratore di un'altra società, quindi il nocciolo della questione è questo. Sono ammissibile?**

   (R) La carica di amministratore non lavoratore e l'eventuale qualità di socio di capitale non precludono l'accesso al bando. Conta che il proponente non sia anche socio lavoratore di impresa, come richiede il requisito CR01.
   Ai fini dell'Avviso, è socio lavoratore chi presta personalmente la propria attività lavorativa nell'impresa in modo abituale e prevalente e, per questo, è iscritto alla relativa gestione previdenziale (ad esempio artigiani o commercianti).
   Il proponente amministratore, iscritto solo alla gestione separata INPS per il compenso di carica, non è socio lavoratore. Lo diventa se svolge anche un'attività operativa abituale e prevalente.

4. **(D.) Salve, vorrei aprire un negozio in franchising della Saponaria, un brand di cosmetici completamente biologici. Loro chiedono sui 30 mila euro per avviare il negozio chiavi in mano. In realtà non ho ancora individuato il negozio, pensavo nel centro commerciale Auchan a Casamassima, ma sto ancora cercando e valutando. Può rientrare il mio progetto? Se si, potrei avere tutte le info per accedere al bando?**

   (R) L'avvio di un'attività in franchising non è ammissibile nell'ambito dell'Avviso. Pertanto, il progetto descritto, consistente nell'apertura di un punto vendita affiliato a un marchio terzo, non può essere finanziato. Si precisa inoltre che, per l'intervento SRD14, la spesa ammissibile minima è pari a 36.000 euro, per un contributo pubblico di 18.000 euro (CR15, par. 5 dell'Avviso).

5. **(D.) La ricettività sotto forma di rooms è ammissibile? Se si sotto quale codice ATECO (altre attività turistiche?)**

   (R) No. L'ammissibilità dipende dal codice ATECO 2025, che deve essere espressamente compreso tra quelli della Tabella 8 dell'Avviso. I codici relativi ad affittacamere, B&B e simili non sono presenti. Nel settore ricettivo sono ammessi esclusivamente ostelli (55.20.10), campeggi (55.30.01), villaggi turistici e alloggi glamping, limitatamente al glamping (55.30.02), e aree attrezzate per veicoli ricreazionali (55.30.03), tutti in Lista B. Non sono quindi finanziabili affittacamere, B&B, case vacanza e affitti brevi per uso turistico, né la ristrutturazione o l'allestimento di immobili destinati a queste attività.

6. **(D) Vorremmo sapere se i fondi previsti dal bando possano essere utilizzati per la ristrutturazione, l'adeguamento o l'allestimento di un immobile da destinare ad affitti brevi per uso turistico?**

   (R) Vedi risposta alla FAQ n. 5.

7. **(D.) Se la struttura per cui si richiedono i fondi è localizzata a Turi ma il richiedente è residente a Rutigliano, ha comunque modo di richiedere queste misure di sostegno?**

   (R) No. La sede operativa in cui si realizzano gli investimenti deve essere obbligatoriamente ubicata in uno dei comuni del GAL Sud Est Barese: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitritto, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e Rutigliano (par. 7 e requisiti CR13 e CR14). Il comune di Turi non è compreso, quindi un investimento ubicato a Turi non è ammissibile. La residenza del richiedente è irrilevante: conta esclusivamente l'ubicazione della sede operativa.

8. **(D.) Le spese relative alla creazione del logo e della Brand Identity (elaborazione grafica delle brochure ad esempio, dell'insegna e della vetrofania), possono rientrare in "beni immateriali a utilità pluriennale"?**

   (R) La spesa per la progettazione grafica del logo e della brand identity è ammissibile solo se il logo è oggetto di registrazione come marchio e il beneficiario ne acquisisce la titolarità. In tal caso devono

risultare dal preventivo e dal contratto la cessione dei diritti sugli elaborati grafici e la registrazione del marchio.
Non sono ammissibili le spese di progettazione grafica non finalizzate alla registrazione di un marchio, né quelle per la realizzazione e la stampa di brochure e di altro materiale promozionale, che non sono comprese tra le categorie di spesa ammissibili. Insegna e vetrofania, intesi come beni fisici da installare nei locali, sono allestimenti e rientrano nella lettera b della Tabella 9.

9. **(D.) Voglio affidare la scrittura del progetto a un tributarista con p.iva con esperienza nella scrittura di progetti per intercettare finanza agevolata ma non è iscritto a nessun albo, è possibile inserire tale spesa nelle voci di spesa "spese generali"?**

   (R) No. Le spese generali per prestazioni professionali, compresa la redazione del progetto e del piano aziendale, sono ammissibili solo se rese da tecnici iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di specifica competenza (par. 7.1.4 delle Disposizioni attuative). Un professionista non iscritto a un Ordine o Collegio non può quindi essere incaricato, e la relativa spesa non è ammissibile.
   Si ricorda che il Piano aziendale deve essere firmato dal professionista incaricato (DOC03), che il preventivo del consulente deve riportare gli estremi dell'assicurazione professionale (DOC08) e che l'importo è soggetto ai massimali della DAdG n. 2 del 30/01/2025.

10. **Le insegne, i lampadari e le pedane per permettere a persone con disabilità di entrare nella sede (parliamo di un futuro centro fisioterapico) possono rientrare nei costi tipologia B?**

    (R) Insegne e lampadari sono ammissibili come allestimenti (Tabella 9, lettera b), se nuovi, imputabili al progetto, pertinenti, indispensabili, congrui e ragionevoli. Le pedane per l'accesso delle persone con disabilità rientrano nella lettera a) se costituiscono un'opera stabilmente incorporata nell'immobile, nella lettera b) se sono un elemento mobile.

11. **Nella futura sede sono in corso già i lavori di ristrutturazione e la categoria catastale verrà modificata a fine lavori, è ammissibile presentare un'immobile che al momento non ha ancora la giusta categoria catastale? Possiamo presentare una dichiarazione del tecnico che segue i lavori dove si esplicita che verrà modificata a fine lavori.**

    (R)**:** L'avviso non richiede che l'immobile abbia già, al momento della domanda di sostegno, la categoria catastale corrispondente alla destinazione finale. È sufficiente presentare la visura catastale nello stato attuale e la relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato che attesti la piena conformità urbanistico-edilizia e l'assenza di vincoli ostativi al rilascio dei titoli abilitativi, requisito che è anche oggetto del criterio di selezione P05 relativo alla cantierabilità.
    Nella relazione asseverata il tecnico deve inserire anche l'impegno alla variazione catastale a fine lavori entro la presentazione della domanda di saldo. N.B. Il criterio CR28 dell'avviso stabilisce che, per garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Se i lavori in corso coincidono con l'investimento oggetto della domanda, la circostanza che siano già iniziati prima della presentazione compromette l'effetto incentivante e rende la relativa spesa non ammissibile, indipendentemente dalla questione della categoria catastale.

12. **(D) Il contributo erogato come premio forfettario di euro 18.000, intendo che non deve essere rendicontato, quindi può essere utilizzato per spese di qualsiasi tipo dal beneficiario, corretto? Quando viene erogato?**

    (R) Il premio SRE04 è un importo forfettario di 18.000 euro: il beneficiario non deve rendicontare le spese né dimostrarne congruità e ragionevolezza e il premio non è vincolato a specifiche voci di spesa. È però concesso solo se è ammissibile anche l'investimento SRD14 ed è erogato in due rate da 9.000 euro: la prima dopo l'effettivo insediamento, cioè iscrizione al Registro imprese come non attiva e apertura della partita IVA; la seconda a saldo, ad avvenuta realizzazione degli interventi e delle attività previsti nel Piano aziendale.

13. **(D.) Buongiorno, il bando startup è cumulabile con altri bandi a cui partecipare in futuro con la stessa iniziativa come Nidi, Tecno Nidi? Chiaramente per sostenere spese future e diverse.**

    (R) L'Avviso pubblico multintervento SRE04-SRD14 non può essere cumulato con la misura NIDI, poiché entrambe sostengono l'avvio di nuove imprese: occorre scegliere l'una o l'altra.
    Per altre agevolazioni, inclusa TecnoNidi, il cumulo è possibile solo nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e dell'intensità massima di aiuto: la stessa voce di spesa non può ricevere due sostegni, e l'importo cumulato non può superare il massimale applicabile (condizione CRP05 dell'Avviso e par. 16 delle Disposizioni attuative). Spese diverse e future possono quindi essere finanziate con altri strumenti, purché distinte e tracciabili.

14. **(D.) Il tecnico abilitato che ha già accesso a SIAN, può già scrivervi via PEC inviando l'allegato 1 per richiedere l'accesso al Fascicolo Aziendale?**

    (R) Sì. Il tecnico già autorizzato all'accesso al portale SIAN deve richiedere solo l'abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno, inviando l'Allegato 1, completo di elenco delle ditte richiedenti, documento di riconoscimento e codice fiscale, alla PEC galseb@gigapec.it. Il tecnico non ancora autorizzato deve prima richiedere le credenziali al Responsabile delle utenze regionali (responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it).
    L'Allegato 1 non riguarda il Fascicolo Aziendale, che resta del richiedente e deve essere aggiornato e validato prima della presentazione della domanda. La richiesta di abilitazione va presentata entro il decimo giorno antecedente il termine di presentazione, quindi entro il 31 ottobre 2026 (termine finale: ore 23:59 del 10 novembre 2026).

15. **(D.) Per i preventivi, è possibile attraverso la piattaforma SIAN richiederli anche a fornitori esteri? Sono ammessi?**

    (R) I preventivi devono essere acquisiti obbligatoriamente tramite la funzione SIAN "Gestione preventivi per domanda di sostegno": non sono ammessi preventivi acquisiti con altre modalità (par. 7.2.1.1 delle Disposizioni attuative). Devono essere almeno tre, indipendenti, comparabili e competitivi, forniti da operatori con diversa partita IVA, diversa sede legale e operativa, compagini sociali e poteri decisionali distinti.

L'Avviso non esclude i fornitori esteri; la loro richiesta è tuttavia possibile solo se il fornitore risulta gestibile nella procedura SIAN.

16. **(D.) Nel caso in cui la sede legale e operativa della futura attività sia ubicata all'interno di un immobile attualmente non frazionato, è possibile allegare una dichiarazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato che asseveri l'assenza di elementi ostativi al frazionamento dell'immobile?**

(R) Sì, è possibile allegare una dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri l'assenza di elementi ostativi al frazionamento dell'immobile. La disponibilità giuridica/catastale definitiva, infatti, non è richiesta già in fase di domanda di sostegno, ma solo in sede di domanda di pagamento.

17. **(D.) Con riferimento ai documenti richiesti dal bando per i quali non risulta disponibile uno specifico allegato o fac-simile, è possibile predisporre autonomamente la relativa documentazione, avvalendosi del tecnico incaricato e attenendosi ai contenuti e ai requisiti indicati nel bando?**

(R) Sì. Per eventuali documenti per i quali l'Avviso non fornisca un modello, gli stessi possono essere predisposti autonomamente dal beneficiario, con l'assistenza del tecnico incaricato, nel rispetto dei relativi contenuti minimi prescritti dall'Avviso medesimo.

18. **(D.) Una cooperativa sociale di tipo A, costituita successivamente alla pubblicazione del bando, può accedere agli interventi SRE04 e SRD14?**

**(R.)** Sì. La cooperativa sociale di tipo A, costituita dopo la pubblicazione dell'avviso sul BURP (13/08/2026), può accedere a SRE04 e SRD14 se:

- si è iscritta al Registro delle imprese (in stato di "inattiva") e ha aperto la partita IVA, con codice ATECO coerente con l'intervento, solo dopo il 13/08/2026
- nessun socio era titolare di partita IVA o socio lavoratore di impresa alla data di pubblicazione, né lo è stato nei 12 mesi precedenti nella stessa divisione ATECO
- il codice ATECO dell'attività rientra nella Tabella 8 e l'unità locale è nel territorio del GAL.

19. **(D.) Sono ammissibili servizi di psicomotricità, laboratori pedagogici, assistenza all'infanzia e sostegno alla genitorialità?**

(R.) Sì, se l'attività è svolta con uno dei seguenti codici ATECO 2025 della Tabella 8: 86.99.03 (psicomotricità), 88.99.04 (laboratori pedagogici), 88.91.00 (assistenza diurna per l'infanzia), 88.99.01 e 88.99.02 (counselling e consulenza familiare).

20. **(D.) Uno dei soci della nuova società può essere già titolare di una ditta individuale, se la nuova impresa svolgerà un'attività diversa e autonoma?**

(R.) No. Il requisito di CR01 vale per tutti i soci della futura impresa: alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURP (13/08/2026) nessuno può essere titolare di partita IVA o socio lavoratore di impresa. L'avviso non distingue in base all'attività svolta, quindi il fatto che la nuova impresa operi in un settore diverso e autonomo non rileva.

21. **(D.) Per un'attività con codice ATECO appartenente alla Lista B è possibile presentare un investimento di 100.000 euro?**

(R.) Sì. L'avviso non fissa limiti diversi in base alla lista: il massimale dell'intervento SRD14 è di 100.000 euro di spesa ammissibile, con un contributo pubblico di 50.000 euro, sia per i codici ATECO della Lista A sia per quelli della Lista B. La lista incide solo sul punteggio di selezione, che è di 20 punti per la Lista A e di 10 punti per la Lista B.

22. **(D.) Sono ammissibili spese per la sistemazione e la riqualificazione di aree esterne, pavimentazioni antitrauma, percorsi sensoriali, aree psicomotorie e spazi educativi attrezzati?**

(R.) Sì, se le spese rientrano nelle categorie ammissibili e sono funzionali all'attività avviata. L'avviso ammette interventi di miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di immobili e relative pertinenze, nonché l'acquisto di impianti, attrezzature e allestimenti. Le singole spese devono comunque risultare pertinenti, indispensabili, congrue e ragionevoli rispetto al progetto presentato.

23. **(D.) È finanziabile la realizzazione di una struttura coperta in legno lamellare destinata alle attività educative e psicomotorie?**

(R.) È ammissibile se la struttura è riconducibile a interventi su beni immobili e relative pertinenze (Tabella 9) e funzionale all'attività dell'impresa. Sono necessari la conformità urbanistico-edilizia, attestata dalla relazione tecnica asseverata, i titoli abilitativi e la disponibilità dell'immobile per almeno 5 anni dal saldo. La valutazione è effettuata in istruttoria sul singolo progetto.

24. **(D.) È sufficiente un contratto di locazione o comodato per dimostrare la disponibilità dell'immobile? Quale durata deve essere garantita?**

(R.) Sì per la locazione, no per il comodato. Il contratto di locazione o usufrutto deve:

- avere una durata residua non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del saldo, compreso l'eventuale rinnovo automatico
- essere registrato e intestato all'impresa beneficiaria
- prevedere la facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni, oppure essere accompagnato dall'autorizzazione scritta del proprietario alla realizzazione degli investimenti.

25. **(D.) Il premio SRE04 è cumulabile con il contributo SRD14 nell'ambito dello stesso progetto?**

(R.) Sì, anzi i due interventi sono abbinati: la domanda di sostegno deve riguardare obbligatoriamente sia SRE04 sia SRD14, e l'ammissibilità del premio dipende da quella dell'investimento SRD14.

**26. (D.) È possibile prevedere una durata complessiva del progetto di 12 mesi dalla concessione? Quali sono i termini da rispettare?**

(R.) Sì. Se l'investimento riguarda solo investimenti non strutturali, cioè macchine e attrezzature, il termine è di 12 mesi dalla concessione. Se l'investimento riguarda strutture, impianti o tipologie analoghe, il termine è di 18 mesi dalla concessione.

**27. (D.) Sono ammissibili attrezzature destinate ad attività di psicomotricità in acqua se il servizio viene svolto presso una piscina esterna convenzionata?**

**(R.)** No, se la piscina è esterna e utilizzata tramite convenzione. L'immobile in cui si svolge l'attività oggetto del finanziamento deve essere nel territorio del GAL e nella piena disponibilità del beneficiario, con un titolo di proprietà, locazione o usufrutto di durata residua non inferiore a 5 anni dal saldo. Non sono ammissibili situazioni di promiscuità della sede. Una convenzione di semplice utilizzo del servizio non è sufficiente.

**28. (D.) Con la presente si chiede, in riferimento ai bandi pubblicati dai Gal, di specificare se nell'individuazione del tecnico, ai fini della rendicontazione della spesa, può bastare un solo preventivo da richiedere ad un solo operatore economico su "Gestione preventivi".**

**(R.)** Con la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 2 del 30/01/2025 (Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche), cui le Disposizioni Comuni rimandano, la congruità del compenso del tecnico non viene più valutata attraverso il confronto tra più offerte. Al contrario, si applica il metodo del Costo Massimo di Riferimento (C.M.R.), calcolato automaticamente in base all'ambito, all'entità dell'investimento complessivo e alla tipologia di attività. È pertanto sufficiente caricare un solo preventivo per ciascun consulente. Il preventivo deve elencare le voci di prestazione in conformità con il format di calcolo ufficiale delle spese di progettazione del bando. L'acquisizione del preventivo deve avvenire esclusivamente attraverso la funzione dematerializzata del portale SIAN denominata "Gestione preventivi per Domanda di Sostegno". Tale procedura deve essere completata e chiusa prima del rilascio della Domanda di Sostegno (DdS).

**29. (D.) Tra le spese ammissibili rientrano quelle relative all'acquisto di arredi pertinenti all'attività da svolgere?**

**(R.)** Sì. Gli arredi rientrano tra gli allestimenti della lettera b) della Tabella 9 ("Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera"). L'Avviso, del resto, richiama espressamente il mobilio tra i beni mobili oggetto di investimento.
Gli arredi sono ammissibili se:

- nuovi di fabbrica (non sono ammissibili beni usati);
- funzionali all'attività corrispondente al codice ATECO della domanda;
- imputabili, pertinenti, indispensabili, congrui e ragionevoli rispetto al progetto (criterio CR29), anche in termini di quantità e dimensioni coerenti con il Piano aziendale.

La congruità della spesa va dimostrata con il confronto tra preventivi, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.2.1.1 delle Disposizioni attuative. Non sono ammissibili arredi destinati a uso personale o a locali non utilizzati per l'attività d'impresa.

**30. (D.) Un'attività che eroga servizi amministrativi e di back-office alle PMI utilizzando sistemi di intelligenza artificiale è ammissibile con il codice ATECO 82.10.00?**

**(R.)** Il codice 82.10.00 "Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio" è tra quelli ammessi (Tabella 8, Lista B). Per la classificazione conta la natura del servizio venduto al cliente, non lo strumento con cui viene prodotto. L'uso dell'intelligenza artificiale come strumento di lavoro non è quindi di ostacolo, a condizione che l'impresa venda effettivamente i servizi descritti dalla classificazione ATECO 2025 per questo codice. Secondo le note esplicative ISTAT, il codice comprende:

- la fornitura per conto terzi di una serie di servizi di amministrazione ordinaria combinati tra loro, come reception, pianificazione finanziaria, fatturazione e tenuta dei registri, servizi per il personale e gestione della posta;
- preparazione, revisione e correzione di documenti, elaborazione di testi e pre-archiviazione;
- servizi di supporto di segreteria, trascrizione di documenti, stesura di lettere, relazioni e verbali;
- digitalizzazione di documenti, senza ulteriori servizi di elaborazione o trattamento dei dati.

Non rientrano invece nel codice 82.10.00 attività che appartengono a codici ATECO non ammessi dall'Avviso, tra cui:

- consulenza gestionale, compresa la reingegnerizzazione dei processi aziendali (70.20);
- progettazione di sistemi informatici e installazione o configurazione di software di terzi (62.20 e 62.90);
- elaborazione dati, data entry, digitalizzazione connessa a ulteriori trattamenti dei dati e archiviazione di dati digitali (63.10);
- archiviazione di documenti cartacei (52.10) e trattamento archivistico di documenti (91.12);
- contabilità, gestione delle retribuzioni e buste paga (69.20)

Il Piano aziendale deve quindi descrivere servizi e ricavi previsti (sezione 2.2) riconducibili alle attività del codice 82.10.00. La coerenza tra l'idea imprenditoriale e il codice dichiarato sarà verificata in istruttoria (criteri CR12 e CR20).

Sono ammissibili, alle condizioni dell'Avviso:

- l'acquisto di hardware, attrezzature e arredi nuovi (Tabella 9, lettera b);
- l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e di licenze (Tabella 9, lettera d), nella misura massima del 20% delle spese ammesse a finanziamento per opere (lettera a) e per macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti (lettera b).

**31. (D.) È ammissibile partecipare al bando con un progetto che prevede l'avvio nella stessa Partita IVA di due codici ATECO distinti, in particolare la somministrazione di bevande e attività di bar da un lato e attività di tatuaggio dall'altro?**

(R.) L'Avviso stabilisce che "*i beneficiari devono individuare un codice ATECO corrispondente alle attività sostenute dall'intervento sul territorio del GAL, da individuare fra quelli previsti dal presente Avviso*" (criterio CR12).

La domanda di sostegno deve pertanto individuare il codice ATECO corrispondente all'attività oggetto dell'intervento, tra quelli previsti dall'Avviso.

Il secondo codice ATECO riferito all'attività di tatuaggio non risulta, sulla base del testo dell'Avviso, causa di per sé di inammissibilità, fermo restando che l'attività di tatuaggio non dovrà costituire oggetto dell'operazione finanziata né delle relative spese rendicontate.

Tale indicazione non costituisce una valutazione preventiva di ammissibilità, restando demandata alla fase istruttoria la verifica del rispetto di tutti i requisiti previsti dall'Avviso, sulla base della documentazione e degli elementi acquisiti.

**32. (D.) Nel caso in cui nello stesso immobile si svolgano sia l'attività di somministrazione di bevande sia un'altra attività non oggetto di finanziamento, la separazione fisica e funzionale degli ambienti, documentata da planimetria, consente di considerare ai fini del finanziamento la sola area destinata alla somministrazione di bevande?**

(R.) In questa sede non è possibile entrare nel merito della planimetria e della separazione degli ambienti, aspetti che saranno valutati in sede di istruttoria tecnico-amministrativa. Si segnala che, con riferimento alla documentazione da allegare alle domande di pagamento (SAL/saldo), l'Avviso prevede che "*l'immobile e/o terreno dovrà essere ad uso esclusivo del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d'uso conforme all'attività da esercitare*" (nota a DOCP20). La sola separazione fisica e planimetrica degli ambienti non costituisce, di per sé, garanzia del rispetto di tale requisito, la cui sussistenza sarà verificata nelle pertinenti fasi istruttorie, anche in relazione alla configurazione complessiva dell'immobile e alla documentazione tecnico-amministrativa prodotta. Ai sensi del criterio CR29, le spese sono ammissibili se imputabili, pertinenti, indispensabili, congrue e ragionevoli rispetto all'operazione finanziata. Le spese per le quali viene richiesto il contributo dovranno pertanto essere direttamente riferibili all'attività oggetto dell'intervento. Resta inteso che il presente riscontro ha natura di chiarimento interpretativo delle disposizioni dell'Avviso e non costituisce valutazione preventiva di ammissibilità della specifica operazione proposta, che resta subordinata alle verifiche tecnico-amministrative previste nelle pertinenti fasi istruttorie.

**33. (D.) Nel caso di un'impresa con un'unica partita IVA e due codici ATECO, di cui uno solo oggetto del finanziamento, è possibile inserire nel progetto le spese di ristrutturazione e di rifacimento della pavimentazione dell'intero locale, se funzionali all'attività finanziata?**

(R.) Le spese per lavori di ristrutturazione edile e per il rifacimento della pavimentazione rientrano tra le tipologie di spesa ammissibili previste dall'Avviso (Tabella 9 – "Tipologie di spesa ammissibili", lett. a: "Miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze" – criterio CR27). Resta valido quanto già riferito con riferimento al quesito 32 rispetto al criterio CR29. Il presente riscontro ha natura di chiarimento interpretativo delle disposizioni dell'Avviso e non costituisce valutazione preventiva di ammissibilità della specifica operazione

proposta, che resta subordinata alle verifiche tecnico-amministrative previste nelle pertinenti fasi istruttorie.